



REPUBBLICA DI SAN MARINO

DECRETO DELEGATO 1 settembre 2023 n.126

(Ratifica Decreto Delegato 6 giugno 2023 n.92)

**Noi Capitani Reggenti
la Serenissima Repubblica di San Marino**

Visto il Decreto Delegato 6 giugno 2023 n.92 – Disposizioni transitorie relative al trasferimento di immobili da costruire - promulgato:

Visti l'articolo 10, comma 31 della Legge 23 dicembre 2022 n.171;

Vista la deliberazione del Congresso di Stato n.36 adottata nella seduta dell'8 maggio 2023;

Visti gli emendamenti apportati al decreto suddetto in sede di ratifica dello stesso dal Consiglio Grande e Generale nella seduta del 29 agosto 2023;

Vista la delibera del Consiglio Grande e Generale n.11 del 29 agosto 2023;

Visti l'articolo 5, comma 3, della Legge Costituzionale n.185/2005 e gli articoli 8 comma 3 e 10 comma 2, della Legge Qualificata n.186/2005 e l'articolo 33, comma 6, della Legge Qualificata n.3/2018;

Promulghiamo e mandiamo a pubblicare il testo definitivo del Decreto Delegato 6 giugno 2023 n.92 così come modificato a seguito degli emendamenti approvati dal Consiglio Grande e Generale in sede di ratifica dello stesso:

DISPOSIZIONI TRANSITORIE RELATIVE AL TRASFERIMENTO DI IMMOBILI DA COSTRUIRE

Art. 1 *(Finalità)*

1. Il presente decreto delegato, adottato ai sensi del comma 31, dell'articolo 10 della Legge 23 dicembre 2022 n. 171, è volto ad introdurre disposizioni transitorie per il trasferimento di immobili da costruire, ad integrazione delle pertinenti disposizioni contenute nella Legge 29 ottobre 1981 n.87 e successive modifiche e nella Legge 29 ottobre 1981 n.88 e successive modifiche.

Art. 2 *(Disposizioni transitorie relative al trasferimento di immobili da costruire)*

1. Agli atti aventi per oggetto il trasferimento della proprietà o dei diritti reali di immobili da costruire, sono allegati gli elaborati planimetrici predisposti e sottoscritti dai professionisti incaricati, con l'indicazione delle quote millesimali e delle superfici. La parte alienante dichiara in atto gli estremi del titolo edilizio e di aver rilasciato all'acquirente copia dell'ultimo progetto approvato. Il professionista incaricato della predisposizione dell'elaborato planimetrico di cui al presente articolo attesta che la consistenza dell'immobile, così come rappresentata nel predetto

elaborato, è conforme a quanto previsto dall'ultimo progetto approvato. La predetta attestazione è effettuata mediante dichiarazione da allegare all'atto o da apporre a margine dell'elaborato planimetrico.

2. Si definiscono immobili da costruire i fabbricati per i quali sia stata rilasciata la concessione edilizia e che siano ancora da edificare o la cui costruzione non risulti essere stata ultimata.

3. Le disposizioni di cui al presente decreto delegato non si applicano agli atti aventi per oggetto il trasferimento della proprietà o dei diritti reali di fabbricati che siano allo stato grezzo, ai sensi dell'articolo 84, comma 1, lettera ss), della Legge 14 dicembre 2017 n.140, purché accatastati. In tale caso si applicano le disposizioni di cui all'articolo 79 della Legge n.140/2017 e successive modifiche.

Dato dalla Nostra Residenza, addì 1 settembre 2023/1722 d.F.R.

I CAPITANI REGGENTI
Alessandro Scarano – Adele Tonnini

p. IL SEGRETARIO DI STATO
PER GLI AFFARI INTERNI
IL SEGRETERIO DI STATO
Luca Beccari